

accettata dal Popolo l'8 febbraio 2004¹

I. Disposizioni generali

Art. 1² Scopo

¹ Gli assegni familiari sono versati per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.

² Gli assegni familiari per i dipendenti costituiscono un complemento del salario. Essi non possono in alcun modo influire sullo stesso.

Art. 2³ Persone assoggettate

¹ Sono assoggettati alla presente legge:

- a) tutti i datori di lavoro che nel Cantone dei Grigioni hanno una sede commerciale, una succursale o un altro stabilimento e che sono tenuti al pagamento dei contributi secondo la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ⁴;
- b) tutti i dipendenti con datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi secondo l'articolo 6 LAVS registrati per l'AVS nel Cantone dei Grigioni.

² Non sono assoggettati alla presente legge:

- a) tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente;
- b) le succursali e gli stabilimenti situati fuori Cantone dei datori di lavoro domiciliati nel Cantone dei Grigioni;
- c) i datori di lavoro e i dipendenti, nonché le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente assoggettati alla legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF);
- d) tutte le organizzazioni internazionali o interstatali esentate dall'obbligo di pagare i contributi AVS.

Art. 3⁵ Legislazione sussidiaria

Per quanto la presente legge non stabilisca diversamente, vengono applicate per analogia le prescrizioni della legge federale sugli assegni familiari (LAFam) ⁶, della relativa ordinanza (OAFam) ⁷ e della LAVS. Queste ultime soprattutto con riferimento alle disposizioni sulla responsabilità civile del datore di lavoro e ai reati punibili.

II. Assegni familiari

Art. 4⁸ Genere e quota

¹ Gli assegni familiari secondo la presente legge comprendono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione secondo le prescrizioni della LAFam ⁹.

² Il diritto a un assegno di formazione è indipendente da un eventuale guadagno per i figli che svolgono una formazione ai sensi dell'articolo 25 capoverso 5 LAVS ¹⁰.

³ L'ammontare degli assegni familiari si conforma alle quote della Confederazione, raggiunge però almeno i 220 franchi per gli assegni per i figli e i 270 franchi per gli assegni di formazione.

⁴ Se la situazione finanziaria della cassa di compensazione per gli assegni familiari lo permette, il Governo è autorizzato ad aumentare le quote minime.

Art. 5 Figli che determinano il diritto ad assegni

¹ ¹¹ Gli aventi diritto agli assegni li ricevono per i figli indicati nella LAFam ¹².

² ... ¹³

Art. 6¹⁴ Presupposti e durata del diritto

¹ Hanno diritto agli assegni familiari quali dipendenti:

- a) le persone assicurate obbligatoriamente all'AVS quali dipendenti, impiegate presso datori di lavoro assoggettati alla presente legge,

b) i dipendenti assoggettati alla legge con datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi,

se pagano i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS.

² Le persone prive di attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari secondo l'articolo 19 LAFam ¹⁵. Ad esse vengono equiparate:

- a) le persone assicurate obbligatoriamente all'AVS quali dipendenti domiciliate nel Cantone dei Grigioni, impiegate presso datori di lavoro assoggettati alla presente legge,
- b) i dipendenti assoggettati alla legge domiciliati nel Cantone dei Grigioni con datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi,

il cui reddito è inferiore alla soglia che dà diritto agli assegni familiari quali dipendenti.

³ Il diritto agli assegni inizia e si estingue secondo le prescrizioni della LAFam e della relativa OAFam ¹⁶.

Art. 7 Figli all'estero

¹ ¹⁷ Per i figli residenti all'estero, i presupposti per il diritto ad assegni familiari sono disciplinati dalle prescrizioni della LAFam ¹⁸ e della relativa OAFam ¹⁹. L'importo degli assegni dipende dal potere d'acquisto nello Stato di domicilio.

² ... ²⁰

Art. 8 Concorso di diritti

¹ ²¹ Se più persone soddisfano per lo stesso figlio i presupposti per il diritto agli assegni familiari in base alla presente legge, può essere accordato un solo assegno familiare. Il diritto ad assegni familiari si conforma all'ordine previsto nella LAFam ²².

² ²³ Se per un figlio vengono versati assegni sulla base di un'altra regolamentazione di legge, questi vengono considerati negli assegni accordati in base alla presente legge.

³ ... ²⁴

Art. 9 Annuncio e versamento

¹ Il diritto agli assegni familiari va fatto valere presso la cassa di compensazione per gli assegni familiari competente. Il Governo disciplina le modalità di annuncio e dell'obbligo di notifica.

² ²⁵ Le casse di compensazione per gli assegni familiari stabiliscono gli assegni familiari. I datori di lavoro versano gli assegni ai dipendenti secondo le disposizioni della cassa di compensazione per gli assegni familiari competente.

³ ... ²⁶

⁴ ... ²⁷

Art. 10 ²⁸ Prescrizione

La richiesta a posteriori di assegni familiari non percepiti si conforma all'articolo 24 capoverso 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) ²⁹.

III. Organizzazione

Art. 11 Organi esecutivi

Sono organi esecutivi:

- a) la Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni;
- b) gli uffici di conteggio riconosciuti;
- c) le casse di compensazione per gli assegni familiari private riconosciute delle associazioni professionali;
- d) ³⁰ i datori di lavoro;
- e) ³¹ le casse di compensazione per gli assegni familiari gestite dalle casse di compensazione AVS.

Art. 11a ³² Collaborazione degli uffici cantonali e dei comuni

¹ Gli uffici cantonali e i comuni forniscono gratuitamente alle casse di compensazione per gli assegni familiari le informazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

² Le agenzie AVS adempiono ai compiti che si presentano nei comuni secondo le istruzioni della Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni.

³ I comuni si assumono le relative spese amministrative.

Art. 12 Cassa cantonale

¹ Il Cantone dirige, con la designazione di "Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni", una cassa cantonale quale istituto indipendente di diritto pubblico con sede a Coira. La sua gestione spetta all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IASG). Per questo deve essere indennizzato.

² Per quanto riguarda la gestione della Cassa di compensazione cantonale per gli assegni familiari l'IASG è soggetto alla stessa vigilanza da parte della Commissione amministrativa come per le altre sue attività. L'ufficio di revisione dell'IASG è al contempo ufficio di revisione della Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni.

Art. 13 ³³ Uffici di conteggio riconosciuti

¹ Nella misura in cui si tratti di assegni familiari per dipendenti, la Cassa cantonale può incaricare dell'esecuzione della legge le casse di compensazione professionali AVS (uffici di conteggio) e stipulare i relativi contratti.

² Gli uffici di conteggio devono conteggiare periodicamente con la Cassa cantonale i loro contributi e gli assegni familiari versati e fornire all'IASG le informazioni, i documenti, i rapporti e i dati statistici da esso richiesti.

Art. 14 ³⁴ Casse di compensazione per gli assegni familiari private riconosciute e gestite da casse di compensazione AVS

¹ Le casse di compensazione per gli assegni familiari private esistenti sono riconosciute se offrono la garanzia di un'attività ordinata e conforme alla legge.

² È esclusa l'istituzione di nuove casse di compensazione per gli assegni familiari professionali e interprofessionali ai sensi dell'articolo 14 lettera a LAFam ³⁵.

³ Se una cassa di compensazione per gli assegni familiari privata non soddisfa più i presupposti legali e non ristabilisce entro un termine adeguato la condizione legale, il Governo revoca il riconoscimento.

⁴ Le casse di compensazione per gli assegni familiari gestite da casse di compensazione AVS conformemente all'articolo 11 lettera e della presente legge si annunciano alla Cassa cantonale.

⁵ Dopo lo scioglimento di una cassa di compensazione per gli assegni familiari privata viene utilizzato un eventuale surplus di liquidazione secondo quanto previsto dagli statuti. In assenza di una disposizione statutaria il surplus finisce nel fondo di conguaglio degli oneri.

⁶ Le casse di compensazione per gli assegni familiari private riconosciute e gestite da casse di compensazione AVS operanti nel Cantone devono presentare all'IASG le informazioni, i documenti, i rapporti e i dati statistici da esso richiesti.

Art. 15 Affiliazione a una cassa

¹ ³⁶ Devono aderire alla Cassa di compensazione cantonale per gli assegni familiari tutti i datori di lavoro e tutti i dipendenti con datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi che non sono affiliati a una cassa di compensazione per gli assegni familiari privata riconosciuta o gestita da una cassa di compensazione AVS. Le persone prive di attività lucrativa, devono far valere il loro diritto ad assegni familiari presso la Cassa cantonale, indipendentemente dalla loro affiliazione a una cassa giusta la LAVS.

² ³⁷ Devono aderire alle casse di compensazione per gli assegni familiari private, rispettivamente gestite da casse di compensazione AVS i datori di lavoro e i dipendenti con datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi che fanno parte di un'associazione fondatrice.

³ ³⁸ I datori di lavoro le cui spese d'esercizio vengono sostenute in misura preponderante dal Cantone e dai comuni, devono aderire alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

⁴ L'IASG controlla l'affiliazione alla cassa.

IV. Finanziamento e conguaglio degli oneri

Art. 16 ³⁹ Contributi dei datori di lavoro, fondo di riserva

¹ Le casse di compensazione per gli assegni familiari riscuotono dai datori di lavoro affiliati e dai dipendenti con datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi contributi in percento del reddito soggetto a contributi AVS dei dipendenti. I contributi servono al finanziamento degli assegni familiari, delle spese amministrative, della tassa di conguaglio nonché per l'accrescimento di un fondo di riserva.

² Il fondo di riserva deve ammontare al minimo al 20 percento della spesa annuale prevista. Le casse di compensazione per gli assegni familiari devono fissare annualmente la quota destinata alla riserva per i loro membri nel Cantone dei Grigioni.

³ Il Governo fissa il contributo che i datori di lavoro e i dipendenti con datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi affiliati alla Cassa cantonale devono versare. Tale contributo deve ammontare al massimo al 2,4 percento della massa salariale soggetta a contributi AVS.

Art. 17 ⁴⁰ Finanziamento degli assegni familiari per persone prive di attività lucrativa

¹ Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa insieme alle spese amministrative vengono finanziati dal Cantone.

² Deve essere tenuto un conteggio separato degli assegni familiari versati a persone prive di attività lucrativa.

Art. 18 Conguaglio degli oneri **1. Tassa di conguaglio**

¹ Le casse di compensazione per gli assegni familiari operanti nel Cantone dei Grigioni versano ogni anno una tassa per il conguaglio degli oneri, che a sua volta alimenta un fondo di conguaglio che viene gestito dall'IASG.

² Il Governo fissa l'ammontare della tassa di conguaglio. Tale tassa ammonta al massimo allo 0,3 percento della massa salariale soggetta a contributi.

³ ⁴¹ La Cassa di compensazione cantonale per gli assegni familiari non partecipa al conguaglio degli oneri.

Art. 19 2. Contributo di conguaglio

¹ Le casse le cui spese computabili superano i proventi computabili ricevono un contributo di conguaglio pari alla differenza.

² Sono considerate spese computabili:

- a) ⁴² gli assegni ai dipendenti nell'ambito delle quote minime prescritte nonché altre spese del calcolo delle prestazioni e dei contributi;
- b) la tassa di conguaglio;
- c) il contributo agli assegni familiari per persone esercitanti attività lucrativa indipendente.

³ ⁴³ Sono considerati proventi computabili i contributi dei datori di lavoro e dei dipendenti con datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi calcolati secondo la quota in vigore per la Cassa cantonale, nonché altri proventi del calcolo delle prestazioni e dei contributi.

⁴ Le casse le cui riserve il 31 dicembre superano la spesa annuale non beneficiano di un contributo di conguaglio.

Art. 20 3. Attuazione

¹ L'IASG riscuote le tasse di conguaglio e versa i contributi di conguaglio.

² Le spese amministrative per l'attuazione del conguaglio degli oneri vengono sostenute dal fondo di conguaglio e vanno fatturate separatamente a quest'ultimo dall'IASG.

V. Rimedi giuridici

Art. 21 Opposizione

Contro decisioni delle casse di compensazione per gli assegni familiari gli interessati possono interporre opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione all'autorità decidente in forma scritta o – in occasione di un colloquio personale – in forma verbale.

Art. 22 ⁴⁴ Ricorso

Contro le decisioni su opposizione delle casse di compensazione per gli assegni familiari può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione su opposizione.

Art. 23 Controversie relative all'affiliazione a una cassa

¹ In caso di controversia relativa all'affiliazione a una cassa gli interessati possono rivolgersi al Governo.

² ⁴⁵ Contro la decisione del Governo può essere inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

VI. Disposizioni finali

Art. 24 Disposizioni esecutive

Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive ⁴⁶.

Art. 25 Accordi intercantionali

Il Governo è autorizzato a concludere accordi di reciprocità con altri Cantoni per evitare conflitti di competenza. Questi possono divergere dalle presenti disposizioni in particolare in riferimento all'assoggettamento alla legge e al diritto alle prestazioni.

Art. 26 Abrogazione del diritto previgente

La legge sugli assegni familiari del 26 ottobre 1958 ⁴⁷ viene abrogata.

Art. 27 ⁴⁸ Disposizioni transitorie

¹ Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che erano assoggettate secondo il diritto previgente e che ora non lo sono più, con l'entrata in vigore della LAFam ⁴⁹ vengono meno l'obbligo di pagare i contributi e il diritto a prestazioni.

² Le prestazioni che interessano il periodo precedente l'entrata in vigore della LAFam verranno versati a posteriori o ne verrà chiesto il rimborso secondo il diritto previgente.

³ I contributi dovuti per il periodo precedente l'entrata in vigore della LAFam vengono riscossi secondo il diritto previgente.

⁴ Il patrimonio accumulato per gli assegni familiari per persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente viene distribuito proporzionalmente alle casse di compensazione per gli assegni familiari in base ai contributi versati negli anni 2004–2008 conformemente all'articolo 17 capoverso 1 lettera b del diritto previgente.

Art. 28 Entrata in vigore

Il Governo fissa la data di entrata in vigore ⁵⁰ della presente legge.

Note finali

1 M del 1° lug. 2003, 85; PGC 2003/2004, 390

2 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008

3 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008

4 RS 831.10

5 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008

6 RS 836.2

7 RS 836.21

8 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008

9 RS 836.2

10 RS 831.10

11 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008

- 12 RS 836.2
- 13 Abrogazione giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posta in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 14 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 15 RS 836.2
- 16 RS 836.21
- 17 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 18 RS 836.2
- 19 RS 836.21
- 20 Abrogazione giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posta in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 21 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 22 RS 836.2
- 23 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 24 Abrogazione giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posta in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 25 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 26 Abrogazione giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posta in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 27 Abrogazione giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posta in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 28 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 29 RS 830.1
- 30 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 31 Introduzione giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posta in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 32 Introduzione giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posta in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 33 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 34 Testo del titolo marginale, dei capoversi 2, 3 e 4, nonché introduzione del capoverso 6 giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 35 RS 836.2
- 36 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 37 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 38 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 39 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 40 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 41 Introduzione giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posta in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 42 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009

con DG del 28 ottobre 2008

- 43 Testo giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 46 CSC 548.120
- 47 AGS 1959, 1; modifiche secondo indice AGS
- 48 Testo dei capoversi 1 e 2, nonché introduzione dei capoversi 3 e 4 giusta DGC del 12 giugno 2008; M del 4 marzo 2008, 855; PGC 2007/2008, 862; posto in vigore il 1° gennaio 2009 con DG del 28 ottobre 2008
- 49 RS 836.2
- 50 Posta in vigore per il 1° gen. 2005 con DG del 1° giu. 2004